



Al Questore di Cagliari
gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Sindaco del Comune di GUSPINI
protocollo@pec.comune.guspini.su.it

E p.c. Alla Stazione Carabinieri - Guspini
tca21169@pec.carabinieri.it

OGGETTO: **COMUNICAZIONE** **RIUNIONE / CORTEO DI PERSONE** **CERIMONIA RELIGIOSA**
 PROCESSIONE ECCLESIASTICA

(Art. 18 – 25 R.D. 18/06/31, n. 773 e artt. 29 – 32 del R.D. 06/05/40, n. 635)

La presente comunicazione deve pervenire agli uffici in indirizzo almeno 3 giorni prima dell'evento

INIZIATIVA: _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____ residente nel
Comune di _____ Prov. _____ Cap. _____ via
_____ n. _____ tel. _____ Fax
_____ e-mail _____

in qualità di: legale rappresentante incaricato responsabile della manifestazione
del (ASSOCIAZIONE – COMITATO – DITTA – PARTITO)

COMUNICA

che il **giorno** _____ dalle ore _____ alle ore _____, verrà effettuata una:

- riunione di persone / corteo civile
- cerimonia religiosa fuori dei templi;
- processione ecclesiastica ;

che interesserà le seguenti vie o piazze: _____

CONTESTUALMENTE SI RICHIEDE (il seguente provvedimento in ordine alla circolazione stradale nelle seguenti vie o piazze):

- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO in via o piazza _____
- DIVIETO DI TRANSITO in _____
- DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE in _____
- DIVIETO DI SOSTA – LATO _____ TRATTO _____
- INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE IL TRANSITO DELLA MANIFESTAZIONE
- ALTRO _____

FIRMA

GUSPINI, li _____

AVVERTENZE:

- a) L'avviso per funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve pervenire almeno tre giorni prima al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 51,00 (art. 25 R.D. n. 773/31).
- b) Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'Autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico (art. 30 R.D. 635/40).

Art. 18 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 25 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51.